

STATUTO

della

Fondazione Agire

I NOME, SEDE, SCOPO E PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Art. 1 Nome

È costituita una fondazione denominata **Fondazione Agire** (Agenzia per l'innovazione regionale del Cantone Ticino), di interesse pubblico e senza scopo di lucro. Essa è retta da questo statuto e, per quanto non previsto, dagli articoli 80 segg. CC.

Art. 2 Sede

La sede della fondazione è a Manno.

Art. 3 Scopo

¹ La fondazione si propone:

- la diffusione nelle imprese e nel territorio del Cantone Ticino delle conoscenze e delle tecnologie per promuovere i processi innovativi che portano alla creazione di nuovi prodotti o servizi, di nuovi sistemi produttivi e di nuove modalità organizzative e di collaborazione;
- lo sviluppo di un più marcato spirito imprenditoriale sostenendo la costituzione di nuove aziende e favorendo la creazione di posti di lavoro qualificati nel Cantone Ticino;
- il sostegno allo sviluppo economico cantonale nell'attività di promozione esogena del Cantone Ticino.

Per raggiungere gli scopi la fondazione può:

- a) sostenere la creazione o il consolidamento d'istituzioni o iniziative nel Cantone Ticino in grado di:
 - facilitare il trasferimento di conoscenze e di tecnologie (messa in rete di centri di ricerca e sviluppo e di attività industriali);
 - aumentare il grado di fattibilità di progetti imprenditoriali;
 - facilitare l'insediamento di nuove aziende o servizi provenienti da fuori Cantone.
- b) sostenere progetti che prevedono la messa in rete di conoscenze e competenze complementari e sinergiche;
- c) mettere in rete e favorire il coordinamento d'iniziativa nel campo della promozione economica, del trasferimento di conoscenze e di tecnologie e nella promozione dell'imprenditorialità;

² La fondazione è autorizzata a effettuare tutte le operazioni utili per conseguire il suo scopo, segnatamente a investire tutto o parte del suo patrimonio, a sollecitare e ricevere sovvenzioni pubbliche o private, donazioni e legati, a stipulare ogni accordo utile alle suddette finalità con organismi pubblici o privati.

Art. 4 Capitale di dotazione

¹ Al momento della costituzione della fondazione il suo patrimonio è costituito da un apporto iniziale di fr. 500'000.- da parte della Repubblica e Cantone del Ticino.

² Esso può essere aumentato in ogni tempo mediante altri stanziamenti, per un importo massimo complessivo di fr. 7'000'000.- da parte della Repubblica e Cantone del Ticino per il perseguimento degli scopi di cui agli art. 3-5 del decreto legislativo del 21 marzo 2007 concernente un credito complessivo di fr. 78'000'000.- da destinare a progetti di rilancio economico e di sostegno all'occupazione nonché allo sviluppo della ricerca scientifica e delle energie rinnovabili nel periodo 2007-2010.

³ Questo capitale può essere ulteriormente aumentato in ogni tempo anche mediante lo stanziamento di altri beni patrimoniali.

Art. 5 Risorse

Per conseguire il suo scopo la fondazione dispone delle seguenti risorse: i contributi, le sovvenzioni, i sussidi, le sponsorizzazioni, le donazioni o i legati di cui potrebbe essere dotata, come pure l'importo, gli interessi e i redditi del suo patrimonio, gli introiti da servizi erogati. Il patrimonio della fondazione non destinato al raggiungimento dello scopo di cui all' art. 3 dovrà essere amministrato secondo principi di liquidità, sicurezza, redditività e ripartizione adeguata dei rischi, tenuto conto delle Direttive dell'Associazione svizzera dei gestori patrimoniali per l'esercizio dell'amministrazione indipendente del patrimonio.

Art. 6 Modifica dello scopo e dello statuto

¹ Il fondatore si riserva esplicitamente la possibilità di richiedere la modifica dello scopo della fondazione ai sensi degli art. 86a - 86b CC.

² Ogni modifica di questo statuto deve essere approvata dalla maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri del Consiglio di fondazione.

Art. 7 Durata della fondazione

La fondazione ha durata illimitata.

II ORGANIZZAZIONE**Art. 8 Organi**

¹ Gli organi della fondazione sono:

- il Consiglio di fondazione;
- il Comitato Esecutivo;
- la Direzione;
- l'Organo di revisione.

² Il Consiglio di fondazione è l'organo superiore della fondazione.

³ Il Comitato esecutivo segue la gestione e l'amministrazione degli affari correnti della fondazione. Inoltre, prepara gli incontri e le decisioni del Consiglio di fondazione.

⁴ La Direzione assicura la gestione corrente della fondazione.

⁵ L'Organo di revisione verifica la contabilità.

⁶ Altri comitati ristretti potranno essere costituiti in modo temporaneo o permanente purché rispondano direttamente al Comitato Esecutivo. La costituzione e lo scopo di questi altri comitati dovranno essere approvati dal Consiglio di Fondazione e saranno oggetto di un regolamento proprio.

Sezione I Consiglio di fondazione

Art. 9 Costituzione, composizione, requisiti, durata in carica e remunerazione

¹ La fondazione è amministrata da un Consiglio di fondazione (in seguito detto Consiglio) composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri. Tutti i membri del Consiglio sono nominati dal Consiglio di Stato per la durata di quattro anni e possono essere rieletti. In caso di dimissione anticipata il subentrante termina il mandato del predecessore.

² Almeno un membro spetta di diritto al Cantone Ticino, mentre quattro membri del Consiglio sono nominati dal Consiglio di Stato tra una lista di candidati presentata congiuntamente dall'Associazione Industrie Ticinesi, dalla Camera di Commercio dell'industria, dell'artigianato e dei servizi del Cantone Ticino, dall'Università della Svizzera Italiana e dalla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana.

³ I membri del Consiglio sono preferibilmente prescelti in virtù delle loro competenze imprenditoriali e alla condizione che abbiano una buona conoscenza della realtà economica cantonale e una reputazione irreprensibile.

⁴ I membri del Consiglio possono essere revocati in ogni tempo.

⁵ L'attività dei membri del Consiglio non è retribuita. Sono rimborsate unicamente le spese effettive secondo le disposizioni in vigore presso l'Amministrazione cantonale.

Art. 10 Compiti generali

Al Consiglio spettano in generale i seguenti compiti:

- perseguire gli obiettivi della fondazione;
- stabilire le strategie della fondazione;
- nominare il Comitato Esecutivo
- nominare una Direzione idonea a mettere in atto la strategia adottata;
- vigilare sulla messa in atto di questa strategia;
- definire le regole d'impegno finanziario della fondazione verso ogni persona giuridica o progetto che intende sostenere;
- adottare tutte le misure che si impongono nei confronti della Direzione.

Art. 11 Organizzazione

¹ Il Consiglio nomina un Presidente nel suo seno, come pure un Vice-presidente e un Segretario, il cui mandato dura quattro anni. Il Consiglio nomina pure un Comitato Esecutivo il cui mandato dura quattro anni.

² Il Consiglio si riunisce, dietro convocazione di uno dei suoi membri, tutte le volte che lo richiedono le attività della fondazione, ma almeno una volta all'anno.

³ Il Consiglio prende le sue decisioni alla maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, è preponderante il voto del Presidente.

⁴ Le decisioni del Consiglio saranno valide unicamente se è presente almeno la metà più uno dei suoi membri, inclusi in ogni caso il Presidente o il Vice-presidente. Le riunioni in videoconferenza o in conferenza telefonica sono equiparate a quelle in presenza.

⁵ Ogni decisione può essere validamente adottata per via di consultazione, a meno che uno dei membri del Consiglio domandi una discussione orale. Le decisioni adottate per via di circolazione saranno messe a verbale in occasione della prima seduta successiva.

⁶ Viene tenuto un verbale delle decisioni del Consiglio, firmato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-presidente, e dal Segretario.

Art. 12 Competenze specifiche

¹ La fondazione è amministrata sotto l'alta vigilanza del Consiglio.

² Il Consiglio ha in particolare le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i membri della Direzione e dell'Organo di revisione;
- b) nomina e revoca i membri del Comitato Esecutivo;
- c) decide l'utilizzazione del patrimonio della fondazione e del suo reddito;
- d) approva annualmente il preventivo, il bilancio e il conto economico;
- e) allestisce il rapporto annuale per il Consiglio di Stato e l'autorità di vigilanza;
- f) comunica con le autorità e con la Direzione;
- g) modifica, se necessario, lo statuto, riservata l'approvazione dell'autorità di vigilanza;
- h) emana i regolamenti necessari al buon funzionamento della fondazione, da sottoporre all'approvazione (dichiarativa) dell'autorità di vigilanza;
- i) conferisce l'esecuzione di mandati speciali a commissioni o a comitati ristretti;
- j) fissa le modalità di firma;
- k) delega al presidente l'invito a terzi in qualità di osservatori o esperti;
- l) assume tutte le funzioni che non sono attribuite espressamente a un altro organo della fondazione.

Sezione II Comitato esecutivo

Art. 13 Costituzione, composizione, durata in carica e remunerazione

¹ Il Comitato Esecutivo è designato dal Consiglio di Fondazione tra i suoi membri ed è composto da un massimo di quattro membri. L'incarico dura quattro anni e i membri del Comitato Esecutivo possono essere rieletti. In caso di dimissione anticipata, il subentrante termina il mandato del predecessore.

² I membri del Comitato Esecutivo possono essere revocati in ogni tempo.

³ L'attività dei membri del Comitato Esecutivo non è retribuita.

Art. 14 Compiti generali

Al Comitato Esecutivo spettano in generale i seguenti compiti:

- Seguire la gestione e l'amministrazione degli affari correnti della Fondazione;
- Preparare gli incontri e le decisioni del Consiglio di Fondazione.

Sezione III Direzione

Art. 15 Nomina, requisiti e remunerazione

¹ Il Consiglio nomina, di regola per la durata di quattro anni, un Direttore a cui delega incarichi specifici. Il Direttore può essere revocato in ogni tempo dal Consiglio.

² La carica di Direttore è rinnovabile ed è assegnata ad una persona con competenze specifiche nel campo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico.

³ Il Direttore è ragionevolmente remunerato per i suoi incarichi.

⁴ In casi particolari un membro del Consiglio può supplire per un tempo determinato agli incarichi del Direttore.

Sezione IV Organo di revisione

Art. 16 Costituzione e composizione

¹ Il Consiglio nomina un organo di revisione esterno che soddisfa tutte le garanzie d'indipendenza e i requisiti previsti dalla legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori.

² Esso rimane in carica per tre anni e il suo mandato può essere rinnovato.

Art. 17 Competenze

¹ L'Organo di revisione verifica annualmente i conti della fondazione e presenta al Consiglio un rapporto dettagliato.

² L'Organo di revisione deve inoltre verificare l'osservanza dei disposti statutari (atto di fondazione, statuto, regolamenti della fondazione) e dello scopo della fondazione.

³ L'Organo di revisione deve comunicare al Consiglio le lacune riscontrate nell'esecuzione del suo mandato. Se a queste lacune non è posto rimedio entro un termine ragionevole, l'Organo di revisione è tenuto a informare l'autorità di vigilanza.

⁴ L'Organo di revisione invia all'autorità di vigilanza una copia del rapporto di revisione, come pure tutte le comunicazioni importanti destinate alla fondazione (art. 83b CC).

III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 Esercizio annuale

¹ L'esercizio annuale della fondazione inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre. Il primo esercizio termina alla fine del primo anno civile completo, la prima volta il 31 dicembre 2011.

² I conti annuali sono costituiti da un conto d'esercizio, da un bilancio, come pure dagli allegati necessari. Questi documenti, accompagnati dal rapporto di gestione e dal rapporto dell'Organo di revisione, devono essere inviati all'autorità di vigilanza entro i sei mesi che seguono la chiusura dei conti annuali.

Art. 19 Responsabilità

I membri del Consiglio di fondazione e la Direzione non impegnano la loro responsabilità personale per gli obblighi della fondazione che sono garantiti dagli attivi della fondazione.

Art. 20 Scioglimento e liquidazione

¹ Si può procedere allo scioglimento della fondazione unicamente per i motivi previsti dalla legge (art. 88 e art. 89 CC) previo assenso dell'autorità di vigilanza e per decisione della maggioranza dei 2/3 dei membri del Consiglio.

² In caso di scioglimento il patrimonio rimanente è devoluto allo Stato del Cantone Ticino oppure ad una istituzione al beneficio dell'esenzione fiscale.

Art. 21 Autorità di vigilanza

La fondazione è posta sotto la vigilanza dell'autorità competente ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 CC.

Art. 22 Iscrizione nel Registro di commercio

La fondazione è iscritta nel Registro di commercio.

Manno, 26.01.2023